

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1. E' costituita, a norma degli artt. 36 e sgg. del Codice civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE", fondata il 9 novembre 1974, nel seguito per brevità definita "l'Associazione", con sede in 30026 - PORTOGRUARO (VE) Via Stadio n. 5.

Articolo 2 – SCOPO

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

- a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti .
- b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.

3. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e loro familiari, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Potrà, inoltre, svolgere tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative esterne che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco e potrà collaborare con altri organismi similari per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei suoi fini istituzionali.

4. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e dell'Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

I colori sociali dell'Associazione sono: giallo- fucsia . E' possibile modificare, nel corso degli anni, la grafica della divisa ufficiale e dei colori sociali in uso con voto dell' Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - SOCI - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a) Soci effettivi.

Sono soci effettivi gli atleti Cicloturisti e Cicloamatori, in possesso della tessera federale. L'età minima richiesta è di anni 14;

b) Soci onorari.

Sono soci onorari le persone o enti che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione, nominati su proposta del Consiglio direttivo, con delibera dell'Assemblea. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee;

c) Soci Sostenitori.

Sono soci sostenitori le persone che sostengono l'Associazione con donazioni o contributi o che versano una quota minima deliberata dal Consiglio direttivo, al fine di aderire alle attività sociali, con esclusione dall'attività sportiva agonistica e cicloturistica.

Qualora i soci di cui ai punti b) e c) vengano eletti in ruoli direttivi dell'associazione, devono obbligatoriamente aderire all'ente a cui la società risulta iscritta nelle forme ritenute idonee.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di osservare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e dell'Ente di appartenenza, di rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo, di corrispondere le quote associative, di partecipare attivamente alla vita sociale ed, in particolare, di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La qualità di associato, in caso di rinnovo della tessera annuale, è acquisita anche in assenza di domanda scritta e della conseguente delibera del Consiglio direttivo, qualora sussista il pagamento della quota sociale non respinto dall'Associazione.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7. Le iscrizioni vengono accettate dal 1 gennaio al 1 marzo di ogni anno. Scaduto tale termine, l'eventuale ritardato rinnovo dell'adesione comporterà la maggiorazione del 50% della quota sociale. I nuovi iscritti non saranno assoggettati alla predetta maggiorazione.

La consegna della tessera federale ai cicloturisti ed ai cicloamatori è subordinata alla presentazione del certificato medico di idoneità alla pratica del ciclismo e alla liberatoria per il trattamento dei dati personali. Alla presentazione del programma delle attività sociali previste per l'anno in corso, viene richiesta al socio la firma per accettazione del programma medesimo.

Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
 - e) decesso (in tale caso non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo).
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati.

Articolo 7 – ORGANI

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio direttivo.
 - d) Il Collegio dei Revisori

Articolo 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio direttivo.
5. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione e, se necessario, da due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Allegato al verbale di Assemblea Straordinaria n° 4 del 21 dicembre 2012

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina, ogni due anni, degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, per l'esame del programma delle attività da svolgere, per la modifica della grafica della divisa sociale e/o dei colori sociali di cui al precedente art. 2 comma 7 e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto a maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, vale quanto previsto dal successivo art. 26.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da sette a undici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, dall'assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vice Presidente, un Vice Presidente Responsabile Tecnico, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all'Ente di appartenenza in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'Ente di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. I componenti del Consiglio direttivo rispondono solidamente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.

Articolo 14 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando nel suo ambito un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

Allegato al verbale di Assemblea Straordinaria n° 4 del 21 dicembre 2012

3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
7. determinare l'importo delle quote associative;
8. approntare il programma delle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
9. amministrare il patrimonio sociale e decidere sulle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
10. decidere sulle eventuali questioni sociali che non sono di competenza dell'Assemblea;
11. nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nel proprio ambito; dura in carica due anni e può essere confermato indefinitamente.
3. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne verifica l'esecuzione delle delibere.
4. In relazione alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) il Presidente è il "titolare" del trattamento dei dati, emana l'informativa prevista, nomina il "responsabile" del trattamento dei dati, emana le istruzioni sulla sicurezza.

Articolo 18 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. In caso dimissioni o di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente convoca il Consiglio direttivo per la nomina nel suo ambito di un nuovo Presidente che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Art. 18 Bis – IL VICE PRESIDENTE RESPONSABILE TECNICO

1. Il Vice Presidente Responsabile Tecnico cura e coordina l'attività tecnica di tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione o alle quali essa partecipa con propri atleti;
2. Redige le linee guida tecniche dell'Associazione in collaborazione con i responsabili di settore;
3. Presiede l'attività di programmazione dell'Associazione e coordina l'attività dei vari responsabili di settore;
4. Nell'ambito delle direttive societarie, svolge il proprio compito in autonomia. Rende conto del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo nel suo ambito. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali dell'Assemblea e del libro dei verbali del Consiglio direttivo, provvede all'affiliazione annuale all'Ente di appartenenza. ed al tesseramento degli atleti, è il "responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 19 Bis - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, è nominato anche al di fuori del Consiglio direttivo, ma comunque fra i soci, in questo caso non ha diritto di voto, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, del c/c bancario, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio

direttivo, predisporre di concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

2. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. In caso di loro assenza sono sostituiti dal Vice Presidente.

Art. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI

1 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea Ordinaria e si compone di 3 (tre) membri che possono essere scelti anche tra i non associati. I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. L'incarico di Sindaco Revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e non dà diritto ad alcun compenso.

2 - I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle assemblee e al Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i Sindaci siano nominati tra gli associati:

3 - I Sindaci Revisori:

a - controllano la regolare tenuta contabile;

b - verificano la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili;

c - controllano il movimento di cassa e c/c;

d - vigilano sul mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale;

e - controllano che il Consiglio Direttivo operi nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

I Sindaci Revisori sono responsabili verso i soci al pari degli amministratori per gli eventuali danni patiti dalla Associazione per loro incuria.

Articolo - 21 IL RENDICONTO FINANZIARIO

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 23 – PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti:

a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo;

b) dai contributi di enti ed associazioni;

c) da lasciti e donazioni,

d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;

e) da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;

f) dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

Articolo 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto dell' Ente di appartenenza.

Articolo 25 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente all'Ente di appartenenza, con una copia del verbale.

Articolo 26 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analogo attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

4. In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto all' Ente di appartenenza che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo del ciclismo.

Articolo 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e in subordine le norme del Codice Civile.

2. Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto (edizioni: 09.11.1974 - 11.01.1995 - 24.11.2005 e 21.11.2006) nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con essa.